



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, I CONSUMATORI, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
DIVISIONE IV Promozione della concorrenza e semplificazioni per le imprese

Risoluzione n. 224864 del 5 novembre 2015

Oggetto: Anzianità R.E.A. – Richiesta parere

Codesto Comune chiede un parere in merito ad un problema di maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.

In particolare, evidenzia il caso specifico di un soggetto che svolge attività di commercio su area pubblica che si è cancellato dal Registro Imprese per cessazione dell'attività e che successivamente si è nuovamente iscritto sempre per la stessa attività su aree pubbliche.

Ciò premesso, chiede se ai fini dell'anzianità R.E.A. la data da tenere presente è quella della prima iscrizione (anche se l'attività è poi successivamente cessata) o l'ultima iscrizione.

Al riguardo la scrivente Direzione rappresenta quanto segue.

Si richiama, in via preliminare, quanto stabilito dall'Intesa sui criteri per l'assegnazione di posteggi sulle aree pubbliche, sancita in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni del 5 luglio 2012, pubblicata sulla G.U. n. 79 del 4 aprile 2013, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 e s.m.i..

In particolare, l'articolo 2, al fine di determinare le regole delle procedure di selezione per l'assegnazione dei posteggi su area pubblica, individua alcuni criteri di priorità da applicare nel caso di pluralità di domande concorrenti, tra i quali la maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche. Tale professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione. Tale anzianità di impresa è comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese (cfr. lett. a), punto 2. dell'Intesa).

La scelta effettuata in sede di Conferenza Unificata ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio per l'assegnazione dei posteggi, è correlata alla necessità di tenere conto della professionalità acquisita dal soggetto esercente l'attività su area pubblica.



In conseguenza di quanto sopra, nel caso in cui un soggetto si sia cancellato per un periodo dal Registro Imprese e successivamente iscritto di nuovo per la medesima attività, la scrivente, ritenendo che la finalità del criterio indicato al punto 2, lett. a) dell'Intesa sia quella di riconoscere la qualificazione acquisita con la titolarità in termini temporali ma complessivi (in tal senso infatti si rinvia all'anzianità di iscrizione), considera sostenibile tenere conto di ambedue i periodi che, nel caso di specie, possono essere sommati (anni e mesi dalla prima iscrizione alla cessazione più anni e mesi dalla seconda iscrizione al termine di valutazione dell'anzianità), escludendo però il periodo di inattività e, pertanto, non facendo semplice riferimento alla sola data di prima iscrizione.

Del resto, è l'Intesa medesima al citato punto 2 a richiamare la possibilità di riconoscere la maggiore professionalità acquisita “*anche in modo discontinuo*”.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Vecchio)